

AVVISO

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito.

Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e degli altri rapporti bancari definiti come “**dormienti**” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il D.P.R. 116 del 2007, **ha definito “dormienti” i seguenti rapporti di:**

- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (ad esempio: rapporti di conto corrente, deposito a risparmio nominativo ecc.);
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione (ad esempio: deposito titoli);
- contratto di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (ramo vita), in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata,

in relazione ai quali si siano verificate le seguenti condizioni:

- non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione **ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati**, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, **per il periodo di tempo di 10 anni** decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
- il valore dei beni sia superiore a 100,00 euro.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

DEPOSITI AL PORTATORE “DORMIENTI”

Anche i rapporti di **deposito al portatore (rappresentati ad esempio da libretti al portatore)**, il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che **non risultano movimentati da oltre dieci anni**, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante **l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti**, si invitano i titolari stessi a presentare presso gli sportelli della banca, **entro 180 giorni dall'affissione dell'elenco allegato al presente avviso**, i relativi titoli rappresentativi disponendo l'effettuazione di un'operazione o di una movimentazione. Si fa presente che, in mancanza di disposizioni in merito, decorso il predetto termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi al rapporto saranno devoluti al citato Fondo, secondo le modalità previste dal regolamento.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Elenco dei rapporti al portatore dormienti alla data del 17 agosto 2007 (art. 7, D.P.R. 22.6.2007, n. 116)

<u>Libretti al portatore</u>					
Rapporto numero	Rapporto numero	Rapporto numero	Rapporto numero	Rapporto numero	Rapporto numero
D01 01/0232950	D01 01/0544150	D01 02/0437450	D01 02/1618050	D01 01/0261450	D01 03/2127350
D01 01/0235950	D01 01/0564050	D01 02/0445550	D01 02/1636450	D01 01/1672950	
D01 01/0247250	D01 01/0601240	D01 02/0454650	D01 02/1659250	D01 01/1694650	
D01 01/0263750	D01 01/0637740	D01 02/0466150	D01 02/1702950	D01 02/2104850	
D01 01/0279450	D01 01/0639840	D01 02/0466450	D01 02/1711050	D01 02/1725450	
D01 01/0296050	D01 01/0643740	D01 02/0466750	D01 02/1859150	D01 01/0688140	
D01 01/0296650	D01 01/0653040	D01 02/0469250	D01 02/1874350	D01 01/1997750	
D01 01/0346050	D01 01/0715740	D01 02/0514750	D01 01/0672040	D01 01/1832150	
D01 01/0349250	D01 01/0744440	D01 02/0522850	D01 01/0222450	D01 02/1982650	
D01 01/0365450	D01 01/1500050	D01 02/0525050	D01 01/0291950	D01 01/1893550	
D01 01/0399550	D01 01/1507450	D01 02/0547150	D01 03/1767250	D01 01/0709140	
D01 01/0417050	D01 01/1548650	D01 02/0551150	D01 01/1654550	D01 01/0453750	
D01 01/0417450	D01 01/1598450	D01 02/0568850	D01 01/2099550	D01 02/2100150	
D01 01/0432950	D01 01/1613650	D01 02/0574950	D01 01/0358650	D01 01/0277850	
D01 01/0433250	D01 01/1620450	D01 02/0578950	D01 02/2074250	D01 01/1616950	
D01 01/0444050	D01 01/1681750	D01 02/0618940	D01 01/0543750	D01 01/0248250	
D01 01/0446350	D01 01/1721850	D01 02/0640240	D01 01/0499450	D01 01/0830140	
D01 01/0456650	D01 01/1733950	D01 02/0699140	D01 01/2062250	D01 01/0395750	
D01 01/0465350	D01 01/1783750	D01 02/1509550	D01 02/1936950	D01 01/0724140	
D01 01/0494350	D01 01/1785750	D01 02/1511450	D01 02/1937050	D01 01/2096450	
D01 01/0537950	D01 01/1823550	D01 02/1537750	D01 02/1937150	D01 01/0484350	
D01 01/0540350	D01 01/1885650	D01 02/1590950	D01 01/1635650	D01 03/2051050	
D01 01/0540450	D01 02/0418750	D01 02/1596350	D01 02/0581750	D01 01/0206050	

NR. RAPP. ESTRATTI: 116

Data di pubblicazione - 18 febbraio 2008 -.
Data di scadenza del termine di 180 gg. - 16 agosto 2008 -.

Timbro e firma della Banca

Elenco dei rapporti al portatore per i quali si è verificata la condizione di dormienza nel periodo dal 18 agosto 2007 al 15 febbraio 2008.

Libretti al portatore

Rapporto numero
D01 02/0343950
D01 01/2136750
D01 01/2140750
D01 01/1899650

NR. RAPP. ESTRATTI: 004

Data di pubblicazione - 18 febbraio 2008 -.

Data di scadenza del termine di 180 gg. - 16 agosto 2008 -.

Timbro e firma della Banca

Allegato n. / (numero/anno) all'avviso "Depositi al portatore dormienti"

Elenco dei rapporti al portatore per i quali si è verificata nel mese di la condizione di dormienza.

Libretti al portatore

- 1) n.
- 2) n.
- (...)

Certificati di deposito al portatore

- 1) n.
- 2) n.
- (...)

Data di pubblicazione

Data di scadenza del termine di 180 gg.

Timbro e firma della Banca

(traccia di comunicazione da inserire nelle comunicazioni periodiche alla clientela)

DEPOSITI “DORMIENTI”

La Legge Finanziaria per il 2006 (art. 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha stabilito la costituzione di un Fondo per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il Fondo verrà alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come “dormienti” all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Il d.P.R. 22 giugno 2007, n. 116, che attua la norma della Finanziaria citata, prevede che l'assenza di ogni attività da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti come dormienti, con conseguente devoluzione delle somme ed i valori relativi al Fondo.

Al verificarsi delle condizioni di “dormienza” la banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto dall'intermediario e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo restando impregiudicate le cause di estinzione dei diritti.

Il rapporto “dormiente” non verrà estinto dall'intermediario se, entro il predetto termine di 180 giorni, verrà effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta.

Anche i **rapporti di deposito al portatore** (rappresentati ad esempio da libretti al portatore), il cui saldo sia superiore ad € 100,00 e che non risultano movimentati da oltre dieci anni, sono destinatari della disciplina dei depositi “dormienti”. Nel rispetto degli obblighi di informativa previsti dalla normativa e stante l'impossibilità della banca di individuare i titolari tempo per tempo di tali rapporti, la banca affigge nei suoi locali aperti al pubblico un avviso al riguardo. I titolari di rapporti al portatore sono invitati a verificare l'esecuzione di movimentazioni nel periodo predetto.

Il personale della banca è a disposizione per ogni ulteriore informazione al riguardo.

Allegato n.03/2008 (numero/anno) all'avviso "Depositi al portatore dormienti"

Elenco dei rapporti al portatore per i quali si è verificata nel mese di marzo 2008 la condizione di dormienza.

Libretti al portatore

1) n. 01/2098950

Data di pubblicazione 01 aprile 2008

Data di scadenza del termine di 180 gg. 30 settembre 2008

Timbro e firma della Banca

Pinzolo, 01 aprile 2008

Allegato n.07/2008 (numero/anno) all'avviso "Depositi al portatore dormienti"

Elenco dei rapporti al portatore per i quali si è verificata nel mese di giugno 2008 la condizione di dormienza.

Libretti al portatore

1) n. 02/0761240

Data di pubblicazione 02 luglio 2008

Data di scadenza del termine di 180 gg. 02 gennaio 2009

Timbro e firma della Banca

Pinzolo, 02 luglio 2008